

Legislatura 19^a - 1^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 502 del 22/07/2026

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1903

G/1903/1/1

Il Relatore

Il Senato,

premesso che

l'attuale frammentazione dei concorsi pubblici determina una notevole disparità nella qualità della selezione, con conseguente disomogeneità nella preparazione professionale del personale;

risulta necessario uniformare sul territorio nazionale le modalità di reclutamento del personale, garantendo procedure selettive fondate sul merito, sull'efficienza fisica e sull'idoneità psico-attitudinale;

l'articolo 57 del Codice di Procedura Penale individua gli appartenenti alla Polizia Locale quali Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge, mentre la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulteriormente valorizzato il ruolo della Polizia Locale quale forza di polizia operante nell'ambito del sistema nazionale di sicurezza;

l'efficacia dell'azione di prevenzione e repressione dei reati richiede il pieno riconoscimento dell'operatività delle qualifiche di Polizia Giudiziaria senza limitazioni temporali nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i sette giorni della settimana, assicurando continuità nell'esercizio delle funzioni;

l'attuale limitazione territoriale degli interventi rappresenta un elemento di criticità operativa che mal si concilia con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, di inseguimento, di collaborazione interforze e di continuità dell'azione di polizia;

impegna il Governo

a prevedere che il reclutamento degli Agenti e degli Ufficiali di Polizia Locale avvenga mediante concorsi pubblici organizzati su base regionale, con graduatorie utilizzabili dagli Enti Locali del territorio regionale, assicurando uniformità di selezione e pari qualità professionale del personale;

a stabilire che i concorsi regionali prevedano obbligatoriamente prove di efficienza fisica, accertamenti psico-attitudinali, prova scritta e prova orale, secondo standard omogenei definiti a livello nazionale;

a prevedere, quale requisito ordinario di accesso ai concorsi pubblici della Polizia Locale, il limite massimo di età di 35 anni, elevabile fino a 38 anni nei confronti dei candidati che abbiano prestato servizio nelle Forze Armate, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei principi di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata;

a riconoscere in modo espresso la piena operatività delle qualifiche di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria attribuite al personale della Polizia Locale, assicurandone l'esercizio senza limitazioni temporali, ventiquattro ore su ventiquattro e sette giorni su sette, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge e nel rispetto dei principi desumibili dal Codice di Procedura Penale e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

G/1903/2/1

Pucciarelli, Pirovano, Tosato

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge A.S. 1903 conferisce al Governo la delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale, con l'obiettivo di aggiornare una disciplina risalente alla legge 7 marzo 1986, n. 65, adeguandola alle mutate esigenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio;

il personale della Polizia locale esercita funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e stradale, concorrendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al sistema integrato di sicurezza e svolgendo attività che richiedono una preparazione tecnico-professionale altamente specialistica;

il reclutamento del personale della Polizia locale continua ad essere disciplinato dalle regole generali applicabili al personale degli enti locali, senza una disciplina organica che valorizzi le peculiarità delle funzioni esercitate e assicuri criteri uniformi sul territorio nazionale;

il riordino dell'ordinamento della Polizia locale costituisce l'occasione per definire un sistema di accesso coerente con le specificità professionali richieste agli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale;

una disciplina concorsuale dedicata consentirebbe di uniformare i requisiti di accesso, le prove selettive e i percorsi formativi, rafforzando la qualità del reclutamento e l'omogeneità degli standard professionali sull'intero

territorio nazionale;

tale intervento risulterebbe pienamente coerente con le finalità di riordino perseguite dal disegno di legge in esame e contribuirebbe a valorizzare la specificità ordinamentale della Polizia locale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione;

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega conferita dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di prevedere, tra i principi e criteri direttivi della riforma, l'introduzione di una disciplina nazionale uniforme del reclutamento del personale della Polizia locale, distinta da quella prevista per il restante personale degli enti locali, mediante procedure concorsuali specificamente calibrate sulle funzioni proprie della Polizia locale, con la previsione di requisiti di accesso omogenei, prove teoriche, pratiche e psico-attitudinali, nonché di percorsi formativi iniziali uniformi, al fine di assicurare elevati standard di professionalità, efficienza e uniformità del servizio su tutto il territorio nazionale.

G/1903/3/1

[Scurria](#), [Spinelli](#), [Leonardi](#), [Lisei](#)

Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame delega il Governo al riordino della disciplina della polizia locale, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza organizzativa e l'omogeneità sul territorio nazionale;

l'attuale disciplina delle qualifiche funzionali, dei ruoli professionali e delle progressioni di carriera del personale della polizia locale presenta significative differenze tra i diversi enti, con ricadute sull'uniformità dell'organizzazione, sulla valorizzazione delle professionalità e sulla mobilità del personale;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega, l'introduzione di un sistema nazionale uniforme delle qualifiche funzionali, dei ruoli professionali e delle progressioni di carriera del personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, con la definizione dei requisiti di accesso, dei percorsi formativi, delle funzioni, delle responsabilità e dei criteri di progressione, nel rispetto delle competenze della contrattazione collettiva nazionale e dei vincoli di finanza pubblica, prevedendo altresì denominazioni delle qualifiche che valorizzino la specificità ordinamentale della polizia locale ed evitino sovrapposizioni con le qualifiche e i gradi delle Forze di polizia dello Stato.

G/1903/4/1

[De Priamo](#), [Tubetti](#), [Spinelli](#), [Leonardi](#), [Lisei](#)

Il Senato,

premesso che

l'articolo 3, comma 1, lettera m), rinvia alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali per la definizione delle qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario e della relativa progressione di carriera;

l'attuale articolazione delle qualifiche non prevede percorsi di valorizzazione interna specifici per il passaggio da agente a ufficiale;

è necessario prevedere percorsi di valorizzazione interna per il passaggio da agente a ufficiale, nonché per le selezioni da dirigente della Polizia Locale, anche con l'istituzione di albi regionali per garantire competenza, prevenire nomine discrezionali e valorizzare la professionalità sia per Funzionari Comandanti che per Dirigenti Comandanti;

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, che l'accesso alle figure professionali degli ufficiali e dei dirigenti della Polizia Locale sia disciplinato prevedendo percorsi di valorizzazione interna riservati al personale della Polizia Locale in possesso di determinati requisiti di servizio e professionali, nonché l'istituzione di albi regionali dei Comandanti della Polizia Locale quale condizione per la nomina.

G/1903/5/1

[Pirovano](#), [Pucciarelli](#), [Tosato](#)

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge reca disposizioni per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale e rappresenta una riforma storica, da tempo attesa dagli stessi operatori del comparto;

il provvedimento all'esame prevede, infatti, la revisione dell'attuale legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, al fine di rafforzare le funzionalità e le tutele dei corpi di polizia locale, alla luce anche del mutato quadro costituzionale e dei diversi contesti nei quali gli stessi sono quotidianamente chiamati ad intervenire;

l'articolo 3 del provvedimento, tra i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega governativa, reca una serie di disposizioni in riferimento alle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e ai requisiti di accesso alla relativa qualifica;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera d) prevede che lo stesso comandante sia scelto all'esito di una procedura selettiva e, come modificato durante l'esame alla Camera, *con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza*;

tale modifica ha inteso riconoscere e sottolineare l'importanza dell'esperienza e delle capacità tecnico-operative acquisite anche sul campo per poter ricoprire il ruolo di comandante, di fondamentale rilievo per le funzioni che è chiamato a svolgere e per l'operatività ed efficienza del Corpo che andrà a gestire;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di indicare tra i diversi requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di comandante come prioritario quello dell'esperienza maturata nei corpi di polizia locale al fine di riconoscere piena valorizzazione alle competenze e capacità acquisite.

G/1903/6/1

[Scuria](#), [Spinelli](#), [Leonardi](#), [Lisei](#)

Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame reca una delega finalizzata al riordino organico delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale;

nell'ambito di tale riordino assume rilievo anche la disciplina dei Corpi e Servizi di polizia provinciale, ove presenti, al fine di evitare la dispersione di professionalità già formate e di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, ittico-venatoria, faunistica, stradale e di polizia amministrativa locale;

appare opportuno che ogni intervento di razionalizzazione, integrazione o assorbimento sia effettuato nel rispetto delle competenze regionali, dell'autonomia organizzativa degli enti di area vasta e delle prerogative degli enti locali interessati, salvaguardando la posizione giuridica ed economica del personale coinvolto;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, forme di razionalizzazione, integrazione o assorbimento dei Corpi e Servizi di polizia provinciale ove presenti, assicurando, qualora le relative funzioni non siano mantenute dall'ente di area vasta o diversamente riallocate dalla Regione competente, il transito del relativo personale nei ruoli dei Corpi e Servizi di polizia locale del Comune capoluogo di provincia, della Città metropolitana territorialmente competente ovvero di strutture associate o metropolitane, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica maturata, delle qualifiche funzionali possedute e delle professionalità acquisite, nonché con il coinvolgimento degli enti interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

G/1903/7/1

[Pucciarelli](#), [Pirovano](#), [Tosato](#)

Il Senato, esaminato l'A.S.1903, recante Riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, premesso che:

Il disegno di legge conferisce una delega al Governo per la revisione complessiva dell'ordinamento della polizia locale, rivedendo la legge-quadro n. 65/1986, sull'ordinamento della polizia municipale, allo scopo di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative;

l'intervento normativo sulla materia era da tempo atteso al fine di adeguare la legislazione a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa di cui i cittadini necessitano, che riguarda anche il controllo della sicurezza urbana svolto dalla polizia locale;

il rafforzamento della sicurezza urbana rappresenta una priorità per garantire un'efficace tutela dei cittadini e assicurare adeguati livelli di presidio del territorio da parte degli enti locali;

la Polizia locale svolge un ruolo essenziale nelle attività di prevenzione, controllo del territorio, sicurezza urbana, polizia amministrativa, stradale e di prossimità, in costante raccordo con le Forze di polizia dello Stato;

con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni la realizzazione di numerosi interventi;

sarebbe auspicabile potenziare questi interventi e prevedere strumenti finanziari stabili volti a sostenere il rafforzamento degli organici della Polizia locale e le iniziative dei comuni in materia di sicurezza urbana;

appare di rilevante importanza assicurare un sostegno strutturale ai comuni per incrementare il personale di Polizia locale attraverso assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

Impegna il Governo:

a valutare l'adozione di misure strutturali che consentano ai comuni di procedere alle necessarie assunzioni di personale di Polizia locale, anche mediante specifiche deroghe ai vigenti vincoli assunzionali e di spesa, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, anche in base alle caratteristiche demografiche, all'incidenza del pendolarismo, alla pressione turistica e delle ulteriori esigenze di controllo del territorio;

G/1903/8/1**Gasparri, Ternullo, Occhiuto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premessi che:

il provvedimento prevede criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e principi comuni in materia di formazione e aggiornamento professionale;

rilevato che le rilevanti differenze territoriali nella consistenza degli organici e nella qualità dell'offerta formativa possono compromettere la continuità dei servizi e l'uniforme esercizio delle funzioni;

considerato che la programmazione del fabbisogno deve tenere conto della popolazione residente e fluttuante, dell'estensione e morfologia del territorio, dei flussi turistici, della presenza di infrastrutture, della complessità socio-economica, dei grandi eventi e dei servizi svolti;

ritenuto necessario assicurare una formazione iniziale e permanente omogenea, coerente con l'evoluzione normativa, tecnologica e operativa delle funzioni della polizia locale,

impegna il Governo:

a definire parametri nazionali di riferimento per la determinazione degli organici, calibrati sul numero degli abitanti, sull'estensione e morfologia del territorio, sui flussi stagionali, sulla complessità socio-economica, sulla presenza di infrastrutture e grandi eventi e sul livello dei servizi effettivamente assicurati;

a prevedere meccanismi di aggiornamento periodico dei parametri e a incentivare le forme associate tra enti quando queste risultino necessarie per raggiungere una dimensione organizzativa adeguata e garantire continuità operativa;

a valutare misure mirate di rafforzamento delle capacità assunzionali degli enti che presentano comprovate carenze di organico, nel rispetto della sostenibilità finanziaria pluriennale e degli equilibri di bilancio;

a definire standard minimi nazionali per la formazione iniziale, l'addestramento operativo e l'aggiornamento periodico, da attuare mediante strutture regionali, interregionali o convenzionate e da coordinare in sede di Conferenza unificata;

a promuovere percorsi formativi specialistici per comandanti, funzionari e personale impiegato in attività ad elevata complessità o rischio, prevedendo sistemi di certificazione e riconoscimento delle competenze acquisite.

G/1903/9/1**Gaudiano, Cataldi, Maiorino**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1903 recante "Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale",

premessi che:

l'attribuzione alla contrattazione collettiva, nell'ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali, introdotte nel CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018, non ha prodotto alcun risultato utile alla categoria della polizia Locale (c.ca 45mila) e non riesce minimamente a disciplinare contrattualmente le attività di polizia, le cui finalità, modalità e strutture organizzative sono profondamente diverse rispetto agli assetti normativi e giuridici dei dipendenti del comparto (c.ca 400mila) con profili professionali profondamente diversi e costruito sulle esigenze del personale: 1. Area Operatori: Lavoratori che provvedono ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza; 2. Area Operatori Esperti: Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore servizi di supporto e/o sorveglianza; 3. Area Istruttori: Agente di polizia locale, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, istruttore informatico, istruttore del settore informazione per i rapporti con i media; 4. Area Funzionari ed Elevata Qualificazione: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, coordinatore pedagogico, specialista in attività culturali, orientatori politiche attive del lavoro specialista dell'area della vigilanza, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, specialista nei rapporti con i media (settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale (settore comunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente sociale, personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizioni dei Decreti del Ministero della Sanità), educatore, docente, insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario;

il lungo elenco dei profili professionali elencati nel CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022, concluda la disomogeneità tra loro, schiacciando il personale della polizia locale sia a livello normativo che economico;

osservato che:

tutto il personale del comparto funzioni locali, compreso quello della polizia locale, è in regime di contratto privatistico; nella devoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche alla

disciplina privatistica e alla regolazione contrattuale disposta in via generale dalla riforma del pubblico impiego (ex art. 2, co. 2 e 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), rimane un'enclave di dipendenti per cui si prevede la conservazione del regime pubblicistico di regolazione proprio dell'assetto ordinamentale;

l'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico", dispone per determinate categorie di lavoratori la disciplina attraverso i relativi "ordinamenti". L'estensione di quest'area è variata nel tempo, e allo stato ricomprende (comma 1) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare (comparto difesa) e delle Forze di polizia di Stato (comparto sicurezza); il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) (richiamati nella norma attraverso il riferimento agli «enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287»); (comma 1bis) il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale volontario; (comma 1ter) il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; (comma 2) i professori e ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato;

i criteri che sono stati volta a volta proposti per spiegare la permanenza in regime pubblicistico di questi dipendenti non sono, infatti, riferibili a tutte le categorie considerate: è il caso del rilievo costituzionale delle funzioni svolte, della necessità di assicurare autonomia e indipendenza alla categoria, dell'incompatibilità tra funzione svolta e regime privatistico, dell'opportunità di neutralizzare interferenze di decisori politici nella determinazione delle condizioni di lavoro, della prevalenza del rapporto organico sul rapporto di servizio, dell'esigenza di un'unitarietà nella regolazione dei trattamenti che garantisca parità nell'esplicazione della funzione pubblica demandata;

nei citati criteri il personale della polizia locale, ovvero la polizia locale, si ritrova nei rilievi costituzionali "funzioni svolte, della necessità di assicurare autonomia e indipendenza alla categoria, dell'incompatibilità tra funzione svolta e regime privatistico, dell'opportunità di neutralizzare interferenze di decisori politici nella determinazione delle condizioni di lavoro, della prevalenza del rapporto organico sul rapporto di servizio, dell'esigenza di un'unitarietà nella regolazione dei trattamenti che garantisca parità nell'esplicazione della funzione pubblica demandata", per essere inserito all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della polizia locale è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali;

con l'allocazione del personale della polizia locale in regime di diritto pubblico e il riconoscimento delle peculiarità delle funzioni esercitate dalla Polizia Locale, prevedendo un ordinamento autonomo e un sistema di relazioni sindacali specifico, coerente con le caratteristiche proprie delle funzioni di polizia, è finalizzata anche per garantire un effettivo processo di armonizzazione degli istituti contrattuali applicabili al personale della Polizia Locale, assicurando uniformità di trattamento in relazione alle funzioni svolte con un contratto collettivo nazionale di lavoro, attraverso un'area di contrattazione autonoma presso l'Aran;

impegna il Governo:

a prevedere - nell'esercizio della delega - che in deroga alla legislazione vigente il personale, anche dirigenziale, della polizia locale sia disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali, prevedendo altresì un regime transitorio nel biennio decorrente dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 1 del testo in esame, per il superamento della disciplina di diritto privato cui è attualmente sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale, attraverso l'istituzione presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del "comparto forza di polizia locale ad ordinamento locale", per consentire un costante e progressivo allineamento con gli istituti contrattuali e retributivi riconosciuti alle Forze di Polizia dello Stato, nonché la corresponsione dell'indennità di pubblica sicurezza.

G/1903/10/1

[Scurria](#), [Spinelli](#), [Leonardi](#), [Lisei](#)

Il Senato,

premesso che

il provvedimento in esame interviene sull'ordinamento della polizia locale, anche al fine di rafforzarne il coordinamento con le esigenze di sicurezza urbana integrata, controllo del territorio e cooperazione operativa con le Forze di polizia dello Stato;

l'evoluzione dei compiti affidati ai Corpi e Servizi di polizia locale, in particolare nelle città metropolitane, nei comuni capoluogo di provincia e negli enti locali stabilmente coinvolti in servizi interforze o in piani coordinati di controllo del territorio, rende opportuno definire standard minimi uniformi in materia di organizzazione, impiego operativo, formazione, abilitazioni, dotazioni e procedure di coordinamento;

l'adozione di un regolamento nazionale quadro consentirebbe di assicurare maggiore uniformità, interoperabilità e sicurezza operativa, senza comprimere l'autonomia organizzativa degli enti locali, che continuerebbero a disciplinare l'organizzazione dei propri Corpi e Servizi nel rispetto dei principi comuni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, l'adozione di un regolamento nazionale quadro recante disposizioni uniformi per i Corpi e Servizi di polizia locale maggiormente coinvolti in servizi di sicurezza urbana integrata, controllo coordinato del territorio, grandi eventi, manifestazioni sportive o servizi interforze, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio operativo, all'impiego in servizi armati, all'idoneità al servizio esterno, all'affidamento dell'arma, agli strumenti di tutela dell'incolumità personale, all'accesso ai sistemi informativi, ai rapporti con le autorità provinciali di pubblica sicurezza,

al coordinamento con le Forze di polizia dello Stato, nonché ai distintivi di qualifica, alla formazione, alle abilitazioni operative e ai criteri di impiego nei servizi di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza e sicurezza urbana integrata.

G/1903/11/1

[Gasparri, Ternullo, Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

premesso che:

il provvedimento contempla dispositivi destinati alla tutela dell'incolumità del personale, forme di patrocinio legale per fatti compiuti in servizio e la valorizzazione professionale nell'ambito della contrattazione collettiva;

gli operatori sono esposti ad aggressioni, minacce, situazioni di coazione fisica, procedimenti giudiziari connessi all'attività di servizio e impieghi caratterizzati da turnazioni, lavoro notturno e condizioni disagiate;

le dotazioni devono essere individuate in coerenza con la valutazione dei rischi e con le diverse tipologie di servizio, assicurando formazione, manutenzione e tracciabilità dell'impiego;

ritenuto necessario garantire una tutela legale tempestiva e omogenea e riconoscere la specificità professionale del personale attraverso gli strumenti propri della contrattazione collettiva,

impegna il Governo:

a definire standard minimi nazionali, differenziati per tipologia di servizio e livello di rischio, relativi ai dispositivi di protezione individuale, agli strumenti di comunicazione, alle dotazioni tecnologiche, ai mezzi e agli strumenti di autotutela, assicurando formazione, manutenzione e periodica verifica dell'idoneità;

a disciplinare in modo uniforme il patrocinio legale per i fatti connessi al servizio, garantendo l'assistenza sin dall'avvio del procedimento e ponendo i relativi oneri a carico dell'ente, fatta salva la rivalsa nei casi di accertata responsabilità dolosa o di condotte estranee alle funzioni istituzionali;

a promuovere la costituzione di parte civile dell'ente locale nei procedimenti relativi ad aggressioni o gravi minacce commesse ai danni degli operatori in ragione del servizio;

a valorizzare, nell'ambito del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali e della contrattazione integrativa, la specificità professionale del personale della polizia locale, tenendo conto del grado di responsabilità, del rischio operativo, della turnazione, del lavoro notturno e dei servizi disagiati;

a valutare risorse dedicate e forme di cofinanziamento per gli enti in maggiore difficoltà, subordinando ogni intervento oneroso alla preventiva quantificazione degli effetti finanziari e all'individuazione delle necessarie coperture.

G/1903/12/1

[De Priamo, Spinelli, Leonardi, Lisei](#)

Il Senato,

premesso che

la modifica del Titolo V della Costituzione, con la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha introdotto la nozione di "polizia amministrativa locale", attribuendone la competenza in via residuale alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, senza tuttavia fornire una definizione analitica di tale categoria;

tale nozione di polizia amministrativa locale risulta univoca e tale lacuna definitoria ha generato incertezze applicative, conflitti interpretativi e difficoltà operative per il personale della Polizia Locale;

la mancata definizione di polizia amministrativa locale determina una sostanziale indeterminatezza del perimetro delle attribuzioni della Polizia Locale e una sovrapposizione con le competenze delle Forze di polizia ad ordinamento statale;

la definizione di polizia amministrativa locale costituisce un passaggio imprescindibile per garantire certezza del diritto, efficienza operativa e valorizzazione del ruolo e della professionalità del personale della Polizia Locale;

la Polizia Locale svolge quotidianamente funzioni di polizia amministrativa e polizia giudiziaria in una molteplicità di settori che spaziano dalla tutela dell'ambiente alla vigilanza sul commercio, dalla disciplina della circolazione stradale alla regolamentazione degli spazi pubblici, dal controllo dell'edilizia alla tutela dei consumatori, dalla prevenzione degli inquinamenti alla gestione delle emergenze, dall'anticontraffazione ai trattamenti sanitari obbligatori, dalle attività di polizia tributaria locale a quelle di protezione civile e altro ancora;

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, una chiara, esplicita e analitica definizione di polizia amministrativa locale, che non si limiti a una formula generica e di principio, ma entri nel merito specifico delle funzioni e delle competenze che essa comporta, comprendendo espressamente la sicurezza urbana, precisando quali interventi e quali poteri spettano alla Polizia Locale in tale ambito e quali invece rimangono di competenza statale, indicando i poteri e gli strumenti operativi di cui il personale dispone, precisando i limiti e le modalità di esercizio di tali

poteri, definendo i criteri di coordinamento con le altre amministrazioni e con le Forze di polizia ad ordinamento statale, e stabilendo le regole per la gestione dei conflitti di attribuzione;

a promuovere il definitivo riconoscimento normativo della Polizia Locale quale Forza di Polizia ad ordinamento civile a competenza locale, chiamata a concorrere in modo permanente al mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione dei reati e della tutela dei diritti dei cittadini, nell'ambito delle attribuzioni conferite dalla Costituzione e dalla legislazione dello Stato.

G/1903/13/1

[Scurria](#), [Spinelli](#), [Leonardi](#), [Lisei](#)

Il Senato,

premesso che

il provvedimento in esame interviene sull'ordinamento della polizia locale, anche al fine di rafforzarne il coordinamento con le esigenze di sicurezza urbana integrata, controllo del territorio e cooperazione operativa con le Forze di polizia dello Stato;

risulta essenziale precisare che il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, quando impiegato nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza e nei servizi disposti o coordinati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, operi secondo le direttive dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza e, per i profili tecnico-operativi, su coordinamento del Questore;

nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale e della disciplina ordinamentale di settore, non sono previsti specifici istituti giuridici, economici, previdenziali, assistenziali e assicurativi per il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale impiegato nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, che contestualmente tengano conto dell'esposizione al rischio operativo e dell'eventuale attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, quando impiegato nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, di sicurezza urbana nei piani coordinati di controllo del territorio, nei servizi interforze, nei grandi eventi, nelle manifestazioni sportive, nelle attività di controllo del territorio e nei servizi disposti o coordinati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, operi secondo le direttive dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza e, per i profili tecnico-operativi, sotto il coordinamento del Questore, nonché ad adottare iniziative normative volte introdurre specifici istituti giuridici, economici, previdenziali, assistenziali e assicurativi per il personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale tenendo conto dell'esposizione al rischio operativo e dell'eventuale attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza, dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale, dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica, nonché della partecipazione a servizi di sicurezza urbana integrata, controllo coordinato del territorio e concorso al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana

G/1903/14/1

[Pirovano](#), [Pucciarelli](#), [Tosato](#)

Il Senato, premesso che:

il disegno di legge A.S. 1903 conferisce al Governo la delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia locale, con l'obiettivo di aggiornare una disciplina risalente alla legge 7 marzo 1986, n. 65, adeguandola alle mutate esigenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio;

il personale della Polizia locale svolge funzioni di polizia amministrativa, polizia stradale e polizia giudiziaria, concorrendo, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, alla tutela della sicurezza urbana e del territorio;

l'evoluzione delle esigenze operative richiede sempre più frequentemente lo svolgimento di attività di servizio che si estendono oltre il territorio del comune di appartenenza, anche nell'ambito di servizi associati, attività di collaborazione interistituzionale, operazioni congiunte con le Forze di polizia dello Stato, servizi di protezione civile, attività di polizia giudiziaria o di supporto ad altre amministrazioni;

la normativa vigente disciplina il porto dell'arma da parte degli appartenenti ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale prevalentemente con riferimento al territorio dell'ente di appartenenza, determinando in taluni casi incertezze applicative nello svolgimento di attività istituzionali che richiedono l'operatività al di fuori del territorio comunale;

appare opportuno garantire che il personale della Polizia locale possa operare in condizioni di adeguata sicurezza anche durante lo svolgimento di servizi istituzionali fuori dal territorio del comune di appartenenza;

la lettera o) dell'articolo 3 del provvedimento in esame, con l'approvazione di un emendamento presentato a prima firma Lega, è stata modificata con l'obiettivo di estendere, in favore degli appartenenti ai corpi di polizia locale, la possibilità di porto dell'arma di ordinanza, prevedendo la facoltà di portare l'arma anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, ovvero anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse

alle predette ragioni di servizio;

un intervento normativo volto a chiarire e disciplinare tale facoltà contribuirebbe a garantire maggiore certezza giuridica, uniformità applicativa e più efficace svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle competenze delle autorità di pubblica sicurezza e delle esigenze di coordinamento con le altre Forze di polizia;

impegna il Governo: - nell'ambito della predisposizione dei decreti attuativi previsti dalla delega, a consentire al personale della Polizia locale, regolarmente autorizzato al porto dell'arma ai sensi della normativa vigente, di portare l'arma in dotazione anche al di fuori del territorio del comune di appartenenza, prevedendo modalità e condizioni idonee a garantire il necessario coordinamento con le competenti autorità di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia dello Stato.

G/1903/15/1

[De Priamo](#), [Tubetti](#), [Spinelli](#), [Leonardi](#), [Lisei](#)

Il Senato,

premesso che

all'articolo 3, comma 1, lettera p), formula la disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi per il personale della Polizia Locale, consentendone il porto fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o se al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse a ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale;

la limitazione territoriale e la condizione delle esigenze di mobilità non garantiscono una piena tutela degli operatori esposti a rischio di ritorsioni anche al di fuori del territorio di servizio;

tenuto conto che

è necessario garantire la possibilità di autodifesa anche per gli agenti ed ufficiali della Polizia Locale, equiparandoli a quello delle altre Forze di Polizia ad ordinamento statale;

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, l'estensione del porto dell'arma per difesa personale anche per i doveri di ufficio, altresì fuori dal servizio e al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, riconoscendo il diritto all'autodifesa per gli agenti ed ufficiali esposti a rischio di ritorsioni anche al di fuori del territorio di servizio, equiparandolo a quello delle altre Forze di Polizia ad ordinamento statale.

G/1903/16/1

[Scurria](#), [Spinelli](#), [Leonardi](#), [Lisei](#)

Il Senato,

premesso che

il disegno di legge in esame delega il Governo al riordino della disciplina della polizia locale, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza organizzativa e l'omogeneità sul territorio nazionale;

l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 6 prevede che nell'ipotesi in cui sussistano concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale ovvero sia socialmente pericolosa, non possa essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, e, se precedentemente attribuita, il Prefetto ne dispone la perdita;

risulta necessario ancorare la valutazione prefettizia, finalizzata alla revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza, a elementi oggettivi, attuali, specifici e documentati, direttamente incidenti sull'affidabilità necessaria per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e al previo parere obbligatorio, motivato, ma non vincolante del Comandante del Corpo o Servizio di Polizia Locale;

quando i fatti non siano definitivamente accertati ovvero quando la gravità o l'attualità degli elementi valutati non impongano la perdita della qualifica non è prevista la possibilità per il Prefetto, di disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la qualifica di agente di pubblica sicurezza non possa essere conferita o, se già attribuita, possa essere revocata dal Prefetto, qualora emergano elementi oggettivi, attuali, specifici e documentati idonei a incidere sull'affidabilità richiesta per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e previo parere motivato, non vincolante, dell'ente di appartenenza e del Comandante del Corpo o Servizio di polizia locale; nonché a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere che, quando i fatti non siano definitivamente accertati ovvero quando la gravità degli elementi valutati non impongano la perdita della qualifica, il Prefetto possa disporre, con provvedimento motivato, la sospensione cautelare della qualifica di agente di pubblica sicurezza, anche limitatamente al porto d'armi, per il tempo strettamente necessario alla definizione degli accertamenti, riesaminando eventualmente il provvedimento di sospensione, in caso di archiviazione, proscioglimento, assoluzione, revoca della misura o sopravvenuto venir meno degli elementi ostativi.

G/1903/17/1

[Gasparri](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

preMESSo che:

il provvedimento prevede criteri in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, nonché la valutazione delle specifiche classi di rischio connesse ai compiti svolti dal personale della polizia locale;

gli operatori svolgono attività caratterizzate da esposizione continuativa al traffico veicolare, agli agenti atmosferici, al lavoro notturno, alle aggressioni, alle colluttazioni, ai rilievi di sinistri e agli interventi sanitari obbligatori;

la strada e gli altri luoghi nei quali si svolgono i servizi operativi costituiscono specifici ambienti di lavoro, nei quali devono essere individuati, valutati e prevenuti i rischi professionali;

ritenuto necessario fondare il riconoscimento della gravosità e della natura usurante delle mansioni su dati oggettivi relativi a infortuni, malattie professionali, turnazioni, lavoro notturno, aggressioni e condizioni operative,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione ai criteri della delega in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, definendo specifiche classi di rischio per i servizi su strada, i posti di controllo, il presidio del territorio, i rilievi dei sinistri, i trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e gli interventi esposti ad aggressione o minaccia;

a promuovere linee di indirizzo affinché i documenti di valutazione dei rischi degli enti locali contengano sezioni specifiche dedicate ai rischi operativi della polizia locale e prevedano coerenti misure di prevenzione, formazione, sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione e coperture assicurative;

ad avviare, con il coinvolgimento dei Ministeri competenti, dell'INAIL, dell'INPS, delle Regioni e degli enti locali, un'istruttoria tecnico-finanziaria finalizzata all'inserimento delle mansioni maggiormente esposte della polizia locale tra le attività gravose e usuranti, anche mediante l'aggiornamento dei pertinenti decreti e atti attuativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

a rafforzare gli strumenti di previdenza complementare e a valutare specifiche forme di tutela per invalidità o decesso conseguenti a fatti di servizio, con misure di sostegno ai familiari, subordinando gli interventi onerosi alla preventiva quantificazione e all'individuazione delle necessarie coperture.

G/1903/18/1

[Gasparri](#), [Ternullo](#), [Occhiuto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1903, recante delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale,

preMESSo che:

il provvedimento contempla l'accesso ai sistemi informativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali della polizia locale;

le differenze dimensionali e organizzative tra gli enti locali rendono opportuno graduare l'accesso diretto alle banche dati sulla base di criteri oggettivi, evitando sia indiscriminate estensioni delle abilitazioni sia condizioni che impediscano ai Corpi di svolgere efficacemente i propri compiti;

la selettività dell'accesso deve essere riferita all'ente locale titolare del Corpo o del servizio, alla popolazione e al territorio serviti, alla consistenza dell'organico, al volume delle attività, alla complessità operativa e all'eventuale esercizio associato delle funzioni;

ritenuto indispensabile assicurare abilitazioni nominative e profilate, responsabilità definite, formazione degli operatori, tracciabilità delle interrogazioni, verifiche periodiche e adeguate misure di sicurezza informatica,

impegna il Governo:

a definire, d'intesa con la Conferenza unificata, criteri nazionali selettivi per l'accesso alle banche dati di interesse operativo, graduati in relazione alla popolazione residente e fluttuante, all'estensione e alla complessità del territorio, alla consistenza del Corpo o servizio, al volume dell'attività operativa, alle funzioni effettivamente esercitate e alla gestione singola o associata;

a riconoscere l'accesso diretto e qualificato al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981 e agli altri sistemi informativi necessari ai Corpi delle città metropolitane, delle province, dei comuni capoluogo e degli altri enti o forme associate che raggiungano le soglie territoriali, dimensionali e organizzative stabilite, prevedendo livelli di abilitazione coerenti con le competenze esercitate;

a garantire agli enti che non raggiungano tali soglie l'accesso mediante convenzioni, forme associate, nodi provinciali, metropolitani o regionali e procedure di consultazione assistita, assicurando in ogni caso canali tempestivi per le richieste urgenti connesse a interventi operativi e alla sicurezza del personale;

a prevedere che le abilitazioni siano nominative, profilate e attribuite sotto la responsabilità del Comandante o di funzionari formalmente incaricati, con formazione obbligatoria, tracciamento integrale delle consultazioni, controlli periodici e revoca in caso di uso improprio;

a favorire la gratuità o la definizione di costi standard sostenibili per l'accesso, nonché l'interoperabilità con il pubblico registro automobilistico, la motorizzazione civile e le altre banche dati necessarie, mediante convenzioni e cofinanziamenti che evitino disparità territoriali.

G/1903/19/1

Scurria, Spinelli, Leonardi, Lisei

Il Senato,

premessso che

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo in materia di riordino della disciplina della polizia locale;

risulta essenziale valorizzare il ruolo dei Corpi e dei Servizi di polizia locale nell'ambito del sistema integrato della sicurezza, anche attraverso un più efficace scambio informativo con le Forze di polizia dello Stato e con le altre amministrazioni competenti;

la tempestiva alimentazione del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché degli ulteriori sistemi informativi individuati dal Ministero dell'interno, costituisce uno strumento idoneo a rafforzare il coordinamento operativo, l'efficacia delle attività di prevenzione e repressione dei reati e il controllo del territorio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza informatica;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'esercizio della delega, che i Corpi e i Servizi di polizia locale concorrano, nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, di sicurezza urbana integrata e di controllo del territorio, all'alimentazione del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e degli ulteriori sistemi informativi individuati dal Ministero dell'interno, mediante la trasmissione e l'inserimento degli atti e dei dati essenziali acquisiti nel corso dell'attività di servizio, nel rispetto dei criteri di necessità, pertinenza, selettività, tracciabilità e sicurezza informatica, al fine di rafforzare lo scambio informativo tra la polizia locale, le Forze di polizia dello Stato e le altre amministrazioni competenti, valorizzando il contributo della polizia locale nelle attività di controllo del territorio e di polizia stradale.

Art. 1**1.1**

Cataldi, Gaudiano, Maiorino, Pirro

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1**

1. La presente legge reca disposizioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, riconoscendo il valore delle funzioni e dei servizi di polizia locale nei rapporti con il cittadino e con il territorio.

2. La presente legge disciplina inoltre, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 14, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e di recupero delle aree o dei siti degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, alla promozione della cultura del rispetto della legalità e all'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

b) politiche locali per la sicurezza: le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

c) politiche integrate per la sicurezza: le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza in materia di ordine pubblico e sicurezza.

5. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita funzioni:

a) di polizia amministrativa locale;

b) di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

c) di tutela del consumatore;

d) di polizia ambientale e ittico-venatoria, che consistono nell'esercizio di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

e) di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) di polizia giudiziaria, ai sensi della legislazione vigente;

g) ausiliare di pubblica sicurezza al fine di collaborare, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco su motivata richiesta della competente autorità di pubblica sicurezza;

h) di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi assunti dall'ente di appartenenza;

i) di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

l) di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente di appartenenza;

m) di gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore, necessari all'esercizio delle attività istituzionali nel comune, nella provincia o nella città metropolitana;

n) di soccorso in caso di pubbliche calamità e di privati infortuni;

o) di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

p) di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

q) di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità competenti;

r) per la predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

6. Le funzioni di cui al comma 5, lettere e), f), g), n), q) e r), sono esercitate nel territorio provinciale o metropolitano del comune di appartenenza.

7. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, ai sensi di quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

8. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni spettano ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.

9. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni, singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.

10. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana e il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, adottano i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti e impartiscono direttive. La vigilanza sul funzionamento del servizio di polizia locale è affidata al comandante responsabile presso l'ente di appartenenza.

11. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 9, resta ferma la potestà legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

12. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il comandante provinciale, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente

autorità giudiziaria.

13. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 12, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste a carico del Ministero della giustizia.

14. Gli operatori della polizia locale sono tenuti a eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

15. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. I distacchi e i comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'ente di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

16. Al comandante e ai vice comandanti della polizia locale non possono essere conferiti incarichi dirigenziali dall'ente di appartenenza.

17. Al personale della polizia locale si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, istituisce una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato.

18. L'ordinamento del corpo di polizia locale si articola in:

- a) responsabile del corpo (comandante);
- b) dirigenti di polizia locale;
- c) ufficiali addetti al coordinamento e al controllo;
- d) agenti e sottufficiali addetti al coordinamento;
- e) operatori (vigili) e agenti;
- f) personale amministrativo.

19. Gli addetti al servizio di polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.

20. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 17 a 19 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'incremento, pari allo 0,1 per cento, del limite minimo dell'aliquota dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

21. La potestà delle regioni in materia di polizia locale è esercitata nel rispetto delle disposizioni e dei principi della presente legge, al fine di assicurare l'efficace coordinamento tra gli enti e l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale nel territorio della regione.

22. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano:

- a) le norme generali per l'ordinamento della polizia locale;

b) la tipologia e i requisiti per la costituzione di gestioni associate o convenzionate, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale sia svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti dalla cabina di regia regionale di cui ai commi da 31 a 33, tenendo conto della contiguità e della specificità territoriale;

c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi utili a promuovere procedure e processi standardizzati per l'ottimale svolgimento del servizio di polizia locale all'interno della regione;

d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali;

e) la costituzione, per i corpi regionali e in rappresentanza di tutti gli enti locali della regione di appartenenza, di gruppi sportivi a livello agonistico riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle rispettive federazioni sportive nazionali, mediante concorsi riservati ad atleti che si siano distinti a livello almeno nazionale;

f) l'istituzione dell'elenco pubblico dei comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, stabilendone i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione.

23. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati all'esercizio delle funzioni di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:

a) ponderazione delle specificità territoriali;

b) rispetto della contiguità territoriale;

c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, garantendo nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8 almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortunistica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;

d) adeguato bacino demografico.

24. Nella gestione associata delle funzioni di polizia locale, al servizio di polizia locale sono conferite le funzioni di cui ai commi da 5 a 8. La cabina di regia regionale di cui ai commi da 31 a 33 può definire, ai fini della lettera c) del comma 1 del presente articolo, ulteriori servizi essenziali sulla base delle esigenze del proprio territorio.

25. Le regioni incentivano la gestione associata delle funzioni di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

26. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori stabilito con deliberazione dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Gli enti locali possono promuovere convenzioni per l'esercizio congiunto di alcune funzioni di polizia locale di cui ai commi da 5 a 8 anche se non contigui territorialmente e in virtù di comuni esigenze specifiche del rispettivo territorio.

28. Le regioni predispongono piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale e, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per i rispettivi ruoli e l'aggiornamento per funzioni specifiche. A tal fine assicurano l'istituzione di una scuola regionale quale struttura formativa di alta specializzazione sui temi della polizia locale diretta dal comandante regionale.

29. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi di specializzazione attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento delle funzioni di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

30. Ai fini dell'uniforme qualificazione professionale del personale della polizia locale, le regioni disciplinano l'istituzione di uno specifico corso, con prova finale, diversificato per ruolo. Gli operatori della polizia locale devono frequentare il corso e superare la prova finale entro centoventi giorni dal conferimento dell'incarico o entro il termine del periodo di prova.

31. È istituita presso ogni regione la cabina di regia regionale per la sicurezza urbana. Essa è convocata con cadenza almeno semestrale dal presidente della giunta regionale e comunque su richiesta del prefetto del capoluogo della regione e del comandante regionale del corpo di polizia locale.

32. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta dal prefetto del capoluogo della regione, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali e della città metropolitana, se istituita, della polizia locale.

33. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da tre membri designati dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo della regione scelti anche all'interno dei corpi provinciali delle Forze dell'ordine e da quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione e tre dagli enti locali. Il comitato tecnico paritetico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

34. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

35. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito a un altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.

36. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.

37. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

38. Al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c) gli operatori della polizia locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza».

39. Al secondo comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agro-alimentare dell'Arma dei carabinieri nonché dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».

40. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

«e) ai corpi di polizia locale».

41. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».

42. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono inserite le seguenti: «corpo di polizia locale».

43. Al secondo periodo del comma 221 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.».

1.2

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «Entro sei mesi».

1.3

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

1.4

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi" con le seguenti: "Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi".

1.5

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la parola "revisione", inserire le seguenti "ed integrazione".

1.6

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "revisione" aggiungere le seguenti: "e integrazione".

1.7

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "per la sicurezza urbana e il controllo del territorio".

Art. 2

2.1

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e , delle città metropolitane e degli altri enti locali comunque denominati e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, disciplinando altresì lo stato giuridico del personale, la contrattazione collettiva nazionale, le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionale, quale "Forza di Polizia ad ordinamento locale;"

2.2

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla parola: "individuazione" premettere le seguenti: "riconoscimento della specialità e";

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti dei corpi dei comuni metropolitani e dei comuni capoluogo, se del caso svolte anche in ausilio dei corpi dei comuni minori".

2.3

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

"a-bis) prevedere che i corpi e i servizi di polizia locale siano titolari della funzione di polizia locale esercitandola in forma esclusiva;

a-ter) prevedere che la funzione di polizia locale sia indivisibile, inalienabile e non delegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell'ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale o volontaristica;

a-quater) prevedere che ogni corpo o servizio assuma senza alcuna aggiunta o modifica, per l'intero territorio nazionale, la denominazione di "polizia locale" e che nella documentazione d'ufficio tale intitolazione sia integrata dalla specificazione "comando di" con l'indicazione dell'ente territoriale di competenza e della regione ai quali l'ente e il comando appartengono istituzionalmente;"

2.4

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "polizia locale" inserire le seguenti: ", quale forza di polizia del territorio ad ordinamento civile,";

b) dopo la parola: "compiti" aggiungere le seguenti: "di ordine pubblico".

2.5

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) individuazione del contingente minimo di personale dei corpi di polizia locale, con obbligo del servizio associato al di sotto di esso."

2.0.1

Gaudiano, Cataldi, Maiorino, Pirro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizione di polizia amministrativa locale e delimitazione delle funzioni)

1. Ai fini della presente legge e dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, si definisce «polizia amministrativa locale» l'insieme delle funzioni e delle attività di vigilanza, controllo, prevenzione, accertamento e repressione di violazioni amministrative, nonché di gestione delle relative procedure sanzionatorie, che riguardano materie di interesse locale e che sono attribuite dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali agli enti locali territoriali, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e funzionale, in conformità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale di cui al comma 1 sono esercitate dal personale della Polizia Locale, secondo le attribuzioni e le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti di cui all'articolo 5.

3. Le funzioni di polizia amministrativa locale di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle norme del codice di procedura penale di cui all'articolo 57, per quanto concerne le funzioni di polizia giudiziaria, e delle norme del codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per quanto concerne le funzioni di polizia stradale, con la precisazione che l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale non può in alcun caso interferire con le funzioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica riservate allo Stato.

4. Le Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa concorrente in materia di polizia amministrativa locale, disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni comuni di cui alla presente legge e ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, e ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in materia di organizzazione e gestione del servizio di polizia locale.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le linee guida per l'attuazione della definizione di cui al comma 1 e per l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia amministrativa locale, nonché per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto.».

Art. 3

3.1

Gaudiano, Cataldi, Maiorino, Pirro

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: "individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto" con le seguenti: "individuazione dei requisiti soggettivi per l'accesso alla qualifica di agente di polizia locale e attribuzione della qualità, anche fuori dal servizio, di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria senza limitazioni temporali e territoriale, di agente di pubblica sicurezza mantenendo per quest'ultima la competenza del prefetto";

b) alla lettera b), numero 2), sopprimere le parole: "anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo";

c) alla lettera b), numero 5), dopo le parole: «pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nelle modalità e delle garanzie previste da proprio ordinamento e dal D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165»;

d) alla lettera b) sopprimere il numero 6;

e) alla lettera c), sopprimere le parole: "e nei limiti delle proprie attribuzioni";

f) alla lettera d) sostituire il numero 1) con il seguente: "1) i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di commissioni tecniche, composte da personale di polizia locale assunto a tempo indeterminato, sulla base di comprovate professionalità ed esperienza acquisita nella polizia locale e del possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica;

g) alla lettera. d) numero 2), sostituire le parole: "il conferimento dell'incarico a tempo determinato" con le seguenti: "l'esclusività dell'incarico";

h) alla lettera d) numero 3, sostituire le parole: "delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale" con le seguenti: "degli indirizzi e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana";

i) sostituire la lettera e) con la seguente: "e) superamento della disciplina di diritto privato cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale prevedendo un regime transitorio nelle more della completa realizzazione del regime di contrattuale di diritto pubblico

j) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis)* inserimento dei lavoratori appartenenti alla Polizia Locale nell'elenco di cui alla tabella A decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

k) *sostituire la lettera f) con la seguente: "f)* riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), di specifici criteri di rappresentatività sindacale calcolati in relazione al solo personale di polizia locale, di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

l) *sostituire la lettera g) con la seguente: "g)* prevedere l'applicazione al personale di polizia locale della legislazione vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile in materia previdenziale e assicurativa, in particolare quelli derivanti dagli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, nonché la corresponsione dell'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento.

m) *sostituire la lettera i), con la seguente: "i)* garantire per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.;

n) *alla lettera l) dopo le parole "di necessità dell'accesso" aggiungere le seguenti: "comprensiva dello* schedario individuale delle notizie di reato" e sopprimere le parole «sulla base dei principi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale»;

o) *sostituire la lettera m) con la seguente: "m)* al fine di garantire l'omogeneità strutturale del personale della polizia locale nel territorio nazionale, è stabilito il seguente inquadramento delle figure professionali: Comandante, Commissari, Ispettori, Sovrintendenti, Assistenti, Agenti.;

p) *alla lett. n), sostituire le parole: «previsione dell'accesso» con le seguenti: «accesso» e sopprimere le* parole «sulla base del principio di onerosità e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l)»;

q) *alla lettera o) dopo la parola: "armamento" inserire la seguente "obbligatorio";*

r) *alla lettera p) sostituire le parole: "purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o anche* fuori di tale ambito, per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)" *con le seguenti: "e dall' ambito territoriale dell'ente di appartenenza ";*

s) *dopo la lettera p) inserire la seguente: "p-bis)* disciplina di uniformi, gradi e livree dei veicoli uguali su tutto il territorio nazionale, con divieto, per altri organismi pubblici e privati, di adottare uniformi e livree somiglianti a quelli della polizia locale".

3.2

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola "qualità" con la seguente: "qualifica".

3.3

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Dopo lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) previsione della modifica dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, sostituendo le parole: "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" con le seguenti: "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, il personale della Polizia Locale";».

3.4

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

3.5

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: "ausiliarie".

3.6

[Valente, Parrini, Giorgis, Meloni](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza" con le parole "nell'ambito territoriale regionale".

3.7

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza" con le seguenti: "nell'ambito territoriale regionale".

3.8

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza" con le parole "nell'ambito territoriale regionale".

3.9

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dell'ente di appartenenza» con le seguenti: «, fermo restando l'inquadramento organico nell'ente locale di appartenenza, definito su base regionale con criteri uniformi per armamento, dotazioni tecnico-operative e formazione, secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2)».

3.10

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) previsione, con riguardo alle richieste di mobilità volontaria, che il transito del personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile verso il Corpo di polizia locale sia consentito in deroga alla disciplina di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;".

3.11

Giorgis, Meloni, Valente, Parrini

Al comma 1, lettera d), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1) i criteri della procedura di individuazione del comandante del corpo di polizia locale, mediante selezione comparativa fondata su comprovata professionalità, esperienza pluriennale nella polizia locale, titoli di studio, formazione specialistica, attitudini organizzative e risultati conseguiti, con prioritaria valorizzazione del personale interno appartenente alla polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti;

2) la possibilità, in caso di mancata individuazione del comandante mediante procedure interne o in assenza di professionalità idonee, di ricorrere a procedure pubbliche di selezione svolte da commissioni tecniche composte anche da personale che abbia maturato significativa esperienza nel settore della polizia locale, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

3) l'istituzione, nel rispetto delle competenze regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di albi professionali regionali o interregionali dei comandanti e dei responsabili dei corpi e dei servizi di polizia locale, ai quali possono accedere operatori in possesso di adeguati titoli, comprovata esperienza pluriennale nella polizia locale e specifica formazione, con possibilità di mobilità tra gli albi;

4) il conferimento dell'incarico secondo modalità tali da garantire autonomia tecnico-operativa, responsabilità gestionale, continuità dell'azione amministrativa e responsabilità verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana per l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in materia di sicurezza urbana e servizio di polizia locale.»

3.12

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole da: "anche da personale" fino a: "comunque denominati" con le seguenti: "da personale a tempo indeterminato";

b) dopo le parole: "comprovate professionalità ed esperienza" inserire le seguenti: acquisita nella polizia locale.

3.13

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: "di comprovate" con le seguenti: "di appositi albi regionali che attestino".

3.14

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il punto 2) con il seguente "2) esclusività dell'incarico e il suo conferimento a tempo indeterminato o tempo determinato";

b) dopo il punto 2) inserire il seguente "2-bis) istituzione di appositi Albi Regionali dei Comandanti di Polizia Locale da cui gli enti possono attingere per il reclutamento di tali figure;".

3.15

Gaudiano, Cataldi, Maiorino

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire il punto 2) con il seguente: "2) esclusività dell'incarico e il suo conferimento a tempo indeterminato o tempo determinato;"*;
- b) *dopo il punto, inserire il seguente: "2-bis) "istituzione di appositi Albi Regionali dei Comandanti di Polizia Locale da cui gli enti possono attingere per il reclutamento di tali figure;"*.

3.17

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: « 2) esclusività dell'incarico e il suo conferimento a tempo indeterminato o tempo determinato» e dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) Istituzione di appositi Albi Regionali dei Comandanti di Polizia Locale da cui gli enti possono attingere per il reclutamento di tali figure».

3.16

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) l'esclusività dell'incarico e il suo conferimento a tempo determinato per i Corpi di polizia locale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per i Corpi associati o in convenzione;».

3.18

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "prevedendo che al comandante del Corpo della polizia locale non possano essere conferiti incarichi dirigenziali aggiuntivi dall'ente di appartenenza";

b) dopo il numero, inserire il seguente:

«2-bis) attribuzione al comandante della polizia locale dei poteri dirigenziali di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;».

3.19

Mazzella, Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) per i comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, criteri di rotazione degli incarichi di comandante e degli altri incarichi apicali del corpo di polizia locale, nonché modalità rafforzate di verifica, con cadenza periodica, dell'insussistenza degli elementi ostativi di cui alla lettera b), numero 6);».

3.20

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: "e al servizio di polizia locale".

3.21

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: "e ambientale".

3.22

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) predisposizione di formazione e aggiornamento professionale, a partire dall'assunzione in servizio e per tutti i passaggi di ruolo interni, accompagnati da addestramento continuo attraverso l'istituzione di Accademie e/o Scuole di formazione e specializzazione di Polizia locale, finanziate da regioni, città metropolitane, province e comuni;».

3.23

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) qualificazione e valorizzazione del ruolo dei Comandanti, prevedendo appositi albi o sezioni regionali degli abilitati a ricoprire tale ruolo, con assunzione a tempo indeterminato e provenienti dalla Polizia locale, i quali dovranno svolgere specifici corsi di formazione integrativi del diploma di laurea tenuti da scuole o accademie regionali;».

3.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) istituzione di appositi albi regionali dei comandanti di polizia locale da cui gli enti possono attingere per il reclutamento di tali figure;"

3.25

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) ripristino delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, e della relativa indennità di vigilanza, in capo al personale delle polizie provinciali nonché riconoscimento degli istituti dell'equo indennizzo e delle spese di degenza per il personale dei corpi di polizia provinciale e metropolitana;».

3.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione che i comuni siano autorizzati a effettuare assunzioni di personale di polizia locale in deroga ai limiti assunzionali dell'ente locale disposti dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;».

3.27

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) prevedere e incentivare l'esercizio in forma associata delle funzioni per i piccoli enti, al fine di ottenere economie di scala e migliorare l'efficacia delle attività sul territorio;».

3.28

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: "attribuzione" fino a: "della facoltà" con le seguenti: "istituzione di uno specifico contratto, nell'ambito del comparto funzioni locali, per il personale e per la separata area dirigenziale della polizia locale, con facoltà della contrattazione collettiva".

3.29

[Gaudiano](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e) sostituire, le parole: «della facoltà di utilizzare, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, e alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con le seguenti: «dell'obbligo di destinare, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti, specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, nonché della previsione di modalità di alimentazione del fondo della Sezione della Polizia Locale del CCNL delle Funzioni Locali, anche attraverso contributi statali e regionali, risorse derivanti da proventi contravvenzionali e altri finanziamenti specificamente destinati, al fine di garantire la piena valorizzazione professionale del personale della Polizia Locale, anche con qualifica dirigenziale;».

3.30

[Meloni](#), [Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#)

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti,».

3.31

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale, aggiungere le seguenti: tra cui le risorse di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,.

3.32

[Gaudiano](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale," inserire le seguenti: "tra cui le risorse di cui all'articolo 208 del Codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75,".

3.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: "derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del personale," *inserire le seguenti:* "tra cui le risorse di cui all'articolo 208 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75,"

3.34

[Gaudiano](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) previsione che l'indennità mensile accessoria corrisposta al personale dell'area di vigilanza sia determinata in misura non inferiore a quella prevista per il corrispondente livello retributivo del personale della Polizia di Stato e che l'indennità di servizio esterno sia prevista a livello normativo e non rimessa alla contrattazione collettiva;

e-ter) previsione che una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle violazioni delle norme di cui agli articoli 142 (limiti di velocità) e 208 (violazioni commesse da soggetti non residenti) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sia destinata esclusivamente a specifici progetti di sicurezza urbana e stradale nonché al trattamento accessorio del personale della polizia locale e per la previdenza ed assistenza del personale, con espressa esclusione di tali risorse dal calcolo del tetto del fondo del salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;».

3.35

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.36

[Gaudiano](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.38

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «f) definizione degli aspetti contrattuali del personale dei Corpi di polizia locale con le organizzazioni sindacali più rappresentative del comparto Funzioni locali;».

3.39

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) introduzione, con efficacia a decorrere da un termine non antecedente all'anno 2027, di disposizioni in materia assistenziale, previdenziale, assicurativa e infortunistica, finalizzate al riconoscimento della specificità, dell'esposizione al rischio e della gravosità delle funzioni svolte dal personale della polizia locale, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza, all'erogazione dell'equo indennizzo, all'istituzione di specifiche classi di rischio, alla disciplina delle elargizioni e dei riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari;

g-bis) previsione del riconoscimento dell'attività di polizia locale quale attività gravosa ai fini dei relativi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'inserimento, per il personale stabilmente impiegato in servizi esterni, turni, servizi notturni, polizia stradale, pronto intervento, trattamenti sanitari obbligatori, accertamenti sanitari obbligatori e attività di presidio del territorio, tra le attività particolarmente usuranti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

g-ter) riconoscimento della strada quale specifico ambiente di lavoro del personale della polizia locale.».

3.40

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) previsione dell'adeguamento delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica a quelle previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato, assumendo una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti svolti;

g-bis) previsione che nei procedimenti a carico del personale della polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applichi l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nonché la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari;».

3.41

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) applicazione per il personale della polizia locale, in materia pensionistica, assistenziale, assicurativa e infortunistica, della legislazione statale vigente per i corpi di polizia di Stato e adeguamento della indennità di vigilanza al valore della specifica indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché riconoscimento della piena tutela legale, con oneri a carico della pubblica amministrazione, sin dall'inizio del procedimento, in caso di aggressioni subite o azioni lesive del ruolo e dell'immagine inerenti l'operato del personale della polizia locale;.

3.42

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) applicazione per il personale della polizia locale, in materia pensionistica, assistenziale, assicurativa e infortunistica, della legislazione statale vigente per i corpi di polizia di Stato e adeguamento della indennità di vigilanza al valore della specifica indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché riconoscimento della piena tutela legale, con oneri a carico della pubblica amministrazione, sin dall'inizio del procedimento, in caso di aggressioni subite o azioni lesive del ruolo e dell'immagine inerenti l'operato del personale della polizia locale;".

3.43

Gaudiano, Cataldi, Maiorino, Pirro

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: "introduzione di disposizioni," fino a: "compiti svolti," con le seguenti: "applicazione per il personale della Polizia Locale in materia pensionistica, assistenziale, assicurativa e infortunistica della legislazione statale vigente per i corpi di polizia di Stato e l'adeguamento della indennità di vigilanza al valore della specifica indennità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121" nonché il riconoscimento della piena tutela legale, con oneri a carico della Pubblica Amministrazione, sin dall'inizio del procedimento, in caso di aggressioni subite o azioni lesive del ruolo e dell'immagine inerenti l'operato del personale della Polizia Locale".

3.44

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: "introduzione di disposizioni, con efficacia a decorrere da un termine non antecedente all'anno 2027, in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e ai connessi benefici relativi al rimborso delle spese di degenza e all'erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l'istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti" *con le seguenti:* "applicazione per il personale della Polizia Locale in materia pensionistica, assistenziale, assicurativa e infortunistica della legislazione statale vigente per i corpi di polizia di Stato e l'adeguamento della indennità di vigilanza al valore della specifica indennità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché il riconoscimento della piena tutela legale, con oneri a carico della Pubblica Amministrazione, sin dall'inizio del procedimento, in caso di aggressioni subite o azioni lesive del ruolo e dell'immagine inerenti l'operato del personale della Polizia Locale."

3.45

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* "assistenziale," *inserire la seguente:* "previdenziale,";

b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «nonché il riconoscimento del lavoro come usurante o gravoso ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con decorrenza subordinata all'individuazione della relativa copertura finanziaria».

3.46

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: "equo indennizzo" *inserire le seguenti:* "e della pensione privilegiata".

3.47

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «classi di rischio» *aggiungere le seguenti:* «nonché del riconoscimento delle attività svolte dal personale della polizia locale tra i lavori particolarmente gravosi e usuranti ai fini previdenziali,

secondo la normativa vigente».

3.48

Gaudiano, Cataldi, Maiorino

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto» inserire le seguenti: «, nonché l'estensione automatica delle medesime discipline, senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi, al personale della Polizia Locale, equiparandolo al personale delle Forze di polizia ad ordinamento statale per quanto concerne i presupposti, i criteri di riconoscimento e le misure economiche previste a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari;».

3.49

Gaudiano, Cataldi, Maiorino, Pirro

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente

«g-bis) previsione dell'equiparazione, a parità di funzioni e responsabilità, del trattamento economico fondamentale e accessorio, previdenziale, assistenziale, assicurativo, infortunistico, relativo al lavoro usurante e fiscale del personale della Polizia Locale a quello del personale delle Forze di polizia ad ordinamento statale, fermo restando l'inquadramento contrattuale nel comparto delle funzioni locali, con progressiva armonizzazione mediante apposite disposizioni legislative e contrattuali, nonché attraverso specifici stanziamenti nel bilancio dello Stato da destinare agli enti locali a copertura dei relativi oneri;».

3.50

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di un piano straordinario di assunzioni del personale della polizia locale, finalizzato al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche individuate ai sensi della presente legge, anche mediante specifiche deroghe ai vigenti limiti assunzionali e finanziari, assicurando il ricambio generazionale e l'effettività delle funzioni attribuite ai corpi di polizia locale.

3.51

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) previsione dell'esclusione dell'applicazione, al personale della polizia locale, delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la decurtazione del trattamento economico accessorio nei primi giorni di assenza per malattia.

3.52

Mazzella, Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente numero: «4-bis) attività di controllo del territorio svolte in contesti caratterizzati dalla presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso, con particolare riferimento ai comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;».

3.53

Gaudiano, Cataldi, Maiorino, Pirro

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

"h-bis) istituzione di scuole ovvero accademie regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti qualificati;

h-ter) garanzia di formazione e aggiornamento professionale - a partire dall'assunzione in servizio e prima dell'avvio al lavoro sul territorio nonché per tutti i casi di passaggi di ruolo interni e di carriera - programmati dalle scuole ovvero accademie regionali, sentiti i rispettivi Comitati Tecnici Consultivi sulla Polizia Locale e finanziate da regioni, città metropolitane, province e comuni;".

3.54

Gaudiano, Cataldi, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

"h-bis) "previsione dei requisiti essenziali per l'organizzazione dei Corpi di Polizia Locale sia attraverso forme associative incentivate, assicurando un rapporto minimo operatori e popolazione tenendo conto della estensione e della morfologia territoriale, dei flussi turistici, delle caratteristiche socio economiche e della incidenza degli illeciti che influenzano la sicurezza urbana;

h-ter) deroga ai limiti di legge attualmente vigenti per le assunzioni specificamente per la Polizia Locale;".

3.55

Gaudiano, Cataldi, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: "h-bis) accesso gratuito al centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed a tutte le banche dati del P.R.A., della motorizzazione civile, delle camere di commercio e al sistema dell'Anagrafe Unica Nazionale nonché la previsione dell'esenzione del pagamento del canone per il diritto d'uso delle frequenze radio elettriche in concessione alla Polizia Locale;".

3.56

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: "h-bis) disciplina della conduzione dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale esclusivamente mediante la patente di servizio, con apposita eventuale autorizzazione del Comandante alla guida dei veicoli del Corpo per il personale patentato iscritto ai corsi di formazione per il rilascio della patente di servizio;".

3.57

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «agente di polizia giudiziaria», inserire le seguenti:

«e per ogni altra funzione d'istituto attribuita dalla legge».

3.58

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Alla lettera i) dopo le parole: «per fatti compiuti in servizio» aggiungere le seguenti: «ovvero in conseguenza dell'espletamento delle funzioni istituzionali».

3.59

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino, Pirro](#)

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «della facoltà di avvalersi, in accordo con l'ente di appartenenza, previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente medesimo, del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di appartenenza o del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita, nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso» con le seguenti: «dell'obbligo per l'ente di appartenenza di assicurare al personale della Polizia Locale, sin dall'apertura del procedimento penale, la piena tutela legale, mediante patrocinio dell'avvocatura dell'ente o, in mancanza o in caso di conflitto di interessi, mediante il pagamento integrale delle spese legali sostenute per un libero professionista di fiducia, nonché dell'obbligo per l'ente di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per aggressioni fisiche o minacce gravi subite dal personale in servizio, salva espressa rinuncia motivata dell'interessato;».

3.60

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Alla lettera i) sostituire le parole:

«previa verifica dell'assenza di conflitti di interessi e della disponibilità delle risorse necessarie nel bilancio dell'ente medesimo» con le seguenti: «senza oneri a carico del dipendente e con integrale assunzione delle spese da parte dell'amministrazione di appartenenza».

3.61

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale» inserire le seguenti: «, con obbligo di integrazione tecnica e procedurale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, nonché di standard minimi di risposta e di interoperabilità tra le varie sale operative sul territorio nazionale;».

3.62

[Meloni, Giorgis, Parrini, Valente](#)

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, inserire le seguenti: idonee a consentire l'effettiva consultazione comprensiva dei precedenti di polizia,».

3.63

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «1° aprile 1981, n. 121,» inserire le seguenti: «idonee a consentire l'effettiva consultazione, comprensiva dei precedenti di polizia, nel rispetto dei protocolli di sicurezza del CED interforze,».

3.64

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: "nonché le modalità" inserire le seguenti: "per l'accesso allo schedario individuale delle notizie di reato e".

3.65

Valente, Parrini, Meloni, Giorgis

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «nel corso delle attività» sopprimere le seguenti: «amministrative e».

3.66

Giorgis, Meloni, Valente, Parrini

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «sulla base dei principi di onerosità» fino alla fine della lettera con le seguenti: «senza oneri a carico degli enti locali, secondo i principi di necessità dell'accesso, selettività oggettiva e soggettiva, tracciabilità delle consultazioni, responsabilità del personale abilitato, protezione dei dati personali e garanzia della sicurezza informatica, anche mediante convenzioni quadro nazionali e regionali.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera n), sostituire le parole da: «sulla base del principio di onerosità» fino alla fine della lettera con le seguenti: «senza oneri a carico degli enti locali, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, selettività, tracciabilità, protezione dei dati personali e sicurezza informatica.».

3.67

Gaudiano, Cataldi, Maiorino

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «sulla base dei principi di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica» con le seguenti: «garantendo l'accesso gratuito, diretto e continuativo ai seguenti archivi e banche dati: Centro Elaborazione Dati Interforze (CED) di cui all'articolo 8 della Legge 1° aprile 1981, n. 121; pubblico registro automobilistico (PRA); Direzione generale per la motorizzazione; Sistema informativo interforze; banca dati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); nonché ogni altra banca dati statale funzionale all'esercizio delle funzioni di Polizia Locale. L'accesso è subordinato esclusivamente alla necessità funzionale e alla garanzia della sicurezza informatica, senza alcun onere a carico degli enti locali.».

3.68

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: "sulla base dei principi di onerosità" fino alla fine della lettera con le seguenti: "con accesso gratuito anche a tutte le banche dati del Pubblico registro automobilistico (PRA), della motorizzazione civile, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e al sistema dell'Anagrafe unica nazionale, nonché la previsione dell'esenzione del pagamento del canone per il diritto d'uso delle frequenze radio elettriche in concessione alla polizia locale, ferma restando la garanzia della sicurezza informatica per gli accessi effettuati."

3.69

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole da: di onerosità, fino a: lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma:

medesima lettera sostituire le parole: e di garanzia della sicurezza informatica con le seguenti: , di garanzia della sicurezza informatica e di gratuità dell'accesso;

lettera n) sopprimere le parole da: , sulla base del principio di onerosità fino alla fine della lettera.

3.70

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole da: di onerosità, fino a: lettera b) .

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera n) sopprimere le parole da: «, sulla base del principio di onerosità» fino alla fine della lettera.

3.71

Mazzella, Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), sostituire le parole: «di onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b),» con le seguenti: «di gratuità dell'accesso, in attuazione dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;

b) alla lettera n), sostituire le parole: «sulla base del principio di onerosità e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l)» con le seguenti: «sulla base del principio di gratuità dell'accesso di cui alla lettera l)».

3.72

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente

"l-bis) previsione dei requisiti essenziali per l'organizzazione dei Corpi di Polizia Locale sia attraverso forme associative incentivate, assicurando un rapporto minimo operatori e popolazione tenendo conto della estensione e della morfologia territoriale, dei flussi turistici, delle caratteristiche socio economiche e della incidenza degli illeciti che influenzano la sicurezza urbana prevedendo altresì, al fine di garantire la copertura delle dotazioni organiche dei corpi e la sicurezza urbana una deroga ai limiti di legge attualmente vigenti per le assunzioni specificamente per la Polizia Locale sostenuta anche con un apposito finanziamento statale;"

3.73

Meloni, Parrini, Valente, Giorgis

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) disciplina della conduzione dei veicoli in dotazione alla polizia locale esclusivamente mediante la patente di servizio, con apposita eventuale autorizzazione del Comandante alla guida dei veicoli del corpo per il personale patentato iscritto ai corsi di formazione per il rilascio della patente di servizio;

3.74

Parrini, Meloni, Giorgis, Valente

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

« l-bis) disciplina delle modalità di accesso gratuito, per fini istituzionali, al Sistema di indagine interforze (SDI) per gli appartenenti alla polizia locale dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;».

3.75

Giorgis, Meloni, Valente, Parrini

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

« l-bis) previsione dell'accesso gratuito ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico registro automobilistico (PRA), della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;».

3.76

Parrini, Meloni, Valente, Giorgis

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole da: «, sulla base del principio di onerosità» fino alla fine della lettera.

3.77

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e regolamentazione dei casi di obiezione di coscienza".

3.78

Giorgis, Meloni, Valente, Parrini

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) previsione dell'accesso qualificato, per esigenze istituzionali e nei limiti delle attribuzioni conferite, alle banche dati professionalmente necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, ivi comprese quelle relative al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al Sistema d'indagine, al pubblico registro automobilistico, alla Direzione generale per la motorizzazione, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle ulteriori banche dati pubbliche individuate dai decreti legislativi; definizione delle responsabilità, dei profili di abilitazione, delle procedure di audit e dei sistemi di controllo degli accessi.».

3.79

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) previsione dell'attribuzione della patente di servizio per il personale della polizia locale e della disciplina dei titoli abilitativi necessari alla conduzione dei mezzi e delle attrezzature di servizio, secondo criteri di equiparazione con quelli previsti per le altre Forze di polizia.

3.80

Giorgis, Meloni, Valente, Parrini

All'articolo 3, comma 1, sostituire le lettere o) e p) con le seguenti:

«o) disciplina dell'armamento individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo, le armi a impulsi elettrici e gli strumenti di autodifesa e autotutela del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, nel rispetto della normativa statale in materia di armi, sicurezza pubblica e pubblica incolumità, prevedendo criteri uniformi di assegnazione, impiego, custodia, tracciamento e controllo;

p) disciplina dell'addestramento obbligatorio, iniziale e periodico, all'uso delle armi e degli strumenti di autodifesa, nonché del porto delle armi senza licenza per ragioni di servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, degli

enti locali associati o convenzionati e del territorio della regione di appartenenza, quando ciò sia necessario per esigenze di servizio, mobilità, collegamento operativo, rappresentanza, soccorso, ausilio ad altri corpi di polizia locale o rientro presso il luogo di dimora abituale; previsione dei casi e delle modalità di porto fuori servizio connessi alla qualifica rivestita e alla tutela dell'incolumità personale, nel rispetto degli articoli 52 e 53 del codice penale e delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza; disciplina dei casi di revoca, sospensione o limitazione dell'affidamento e del porto delle armi, anche in relazione alla perdita o sospensione della qualità di agente di pubblica sicurezza.».

Consequentemente all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo le parole: «specifici servizi od operazioni» inserire le seguenti: «, anche al fine di assicurare la continuità del porto dell'arma e degli strumenti di autotutela nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera p),».

3.81

[Meloni, Valente, Giorgis, Parrini](#)

Al comma 1, lettera o) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incluso il bastone distanziatore».

Consequentemente, all'articolo 5, lettera a), dopo le parole: «caschi e scudi di protezione;» aggiungere le seguenti: «bastone distanziatore»;.

3.82

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) previsione dell'abrogazione, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino, delle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevedono la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di assenza per malattia del personale della Polizia Locale, equiparando il trattamento a quello già previsto per il personale della Polizia di Stato e del pubblico soccorso;».

3.83

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) disciplina delle uniformi, dei distintivi di grado e dei segni distintivi, uguali su tutto il territorio nazionale, con indicazione della denominazione del Corpo e dell'ambito territoriale di appartenenza;».

3.84

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: "relativa all'addestramento" inserire le seguenti: "presso poligoni di tiro autorizzati."

3.85

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera p) sostituire le parole: « senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al luogo di dimora abituale» con le seguenti: «senza licenza per ragioni di servizio, anche fuori dal servizio e senza limitazione territoriale, per finalità di difesa personale e per i doveri di ufficio connesse alla qualità rivestita e ai prevedibili rischi ritorsivi, fatto salvo il rispetto delle norme sul porto d'armi di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), e successive modificazioni;».

3.86

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera p), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole: "ovvero anche fuori dal servizio purché";*
- b) *sopprimere le parole: "di mobilità";*
- c) *sopprimere le parole da: "e al luogo" fino a: lettera b).*

3.87

[Meloni, Valente, Parrini, Giorgis](#)

Al comma 1, lettera p) sopprimere le seguenti parole: «ovvero anche fuori dal servizio.»

3.88

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «dell'ente di appartenenza» con le seguenti: «definito con criteri uniformi su base regionale ai sensi della lettera c)».

3.89

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«p-bis) mantenimento della previsione secondo cui le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli della polizia locale siano definiti, nel rispetto della competenza regionale, in termini tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi, i distintivi di qualifica o grado e le livree dei veicoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, e da riportare in modo visibile l'indicazione territoriale di esercizio delle funzioni; previsione del divieto, per altri enti od organismi pubblici o privati, di definire uniformi, segni distintivi e livree dei veicoli strettamente somiglianti a quelli della polizia locale del territorio in cui svolgono le rispettive attività;

p-ter) disciplina dei veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale, prevedendo per gli stessi veicoli il rilascio di speciali targhe di immatricolazione identificative dell'appartenenza alla polizia locale e che possano essere condotti esclusivamente da personale in possesso della patente di servizio ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto;

p-quater) previsione della obbligatorietà della patente di servizio per la conduzione dei veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale, rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa frequenza di un corso teorico-pratico che preveda anche simulazioni di guida in emergenza, con validità su tutto il territorio nazionale subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.»

3.90

Meloni, Parrini, Valente, Giorgis

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) previsione di un piano straordinario di assunzioni, in modo da garantire il raggiungimento degli *standard* qualitativi e quantitativi degli organici, da definire in base ai parametri stabiliti dalle regioni.

3.91

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) rafforzamento della Sezione della Polizia locale nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali, con specifiche modalità di alimentazione del fondo.

3.92

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) previsione della detassazione delle indennità, dello straordinario, del *welfare* aziendale con l'introduzione dell'obbligo di destinare una quota dei proventi contravvenzionali alla previdenza complementare, e utilizzando un'altra quota parte dei proventi per progetti di sicurezza stradale e urbana, al di fuori del tetto dei limiti del salario accessorio.

3.93

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) previsione che le risorse degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i contributi regionali, comunitari o leggi speciali alimentino la parte del fondo del salario accessorio attribuito alla Polizia locale, in deroga e quindi al di fuori del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per assicurare le attività del personale e il corrispondente salario accessorio;.

3.94

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) eliminazione delle penalizzazioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardo al salario accessorio per i primi dieci giorni di malattia, come riconosciuto per le altre forze di polizia statali..

3.95

Parrini, Meloni, Giorgis, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) estensione alla Polizia Locale della disciplina prevista per i lavori usuranti, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, comportante l'anticipazione di tre anni rispetto ai regimi pensionistici attuali per il personale;.

3.96

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) riconoscimento del lavoro degli operatori di polizia locale come lavoro gravoso ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e usurante ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, considerata l'alta incidenza degli infortuni sul lavoro verificabili dalla banca dati dell'INAIL..

3.97

Meloni, Valente, Parrini, Giorgis

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) inserimento della Polizia locale nella categoria dei lavori gravosi, anche alla luce dell'alta incidenza degli incidenti sul lavoro (Banca dati INAIL).

3.98

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) riconoscimento del trattamento integrativo per gli operatori della Polizia Locale che operano in interventi integrati con le altre forze dell'ordine e sono impegnati a vario titolo nel mantenimento dell'ordine pubblico così come inteso dall'articolo 159 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero nella salvaguardia dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché nella sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni;

3.99

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) rivalutazione dell'attuale indennità di «area vigilanza», istituita nel contratto collettivo nazionale di lavoro, allineando i valori economici dell'indennità di vigilanza a quelli attualmente vigenti per il personale della Polizia di Stato, anche prevedendo un finanziamento con oneri a carico dello Stato e conseguente trasferimento vincolato a favore degli enti che istituiscono i Corpi di polizia locale.

3.100

Parrini, Meloni, Giorgis, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, mediante la promozione di strutture formative nazionali e interregionali e il coordinamento utile a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori di Polizia locale e delle Forze di polizia.

3.101

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) previsione che la formazione, l'aggiornamento professionale e l'addestramento sia continuo mediante scuole regionali o sovraregionali prevedendo corsi di formazione obbligatori di ingresso per i neoassunti nei ruoli della polizia locale durante il periodo di prova e prima dell'utilizzo operativo degli stessi.

3.102

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) istituzione di specifiche scuole di formazione e aggiornamento professionale regionale.

3.103

Pirro, Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, dopo la lett. p) inserire la seguente: "p-bis) previsione di adeguate forme di supporto psicologico a sostegno del personale della Polizia Locale, al fine di prevenire gravi fenomeni di disagio e suicidi, connessi alle attività di servizio svolte;"

3.104

Meloni, Parrini, Valente, Giorgis

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza consentendo ai singoli operatori della Polizia Locale di permanere nei Corpi istituiti, salvo esplicita richiesta del personale stesso di essere ricollocato in altri ruoli presso la medesima pubblica amministrazione o altro ente, con contestuale rilascio del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

3.105

Parrini, Meloni, Valente, Giorgis

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) previsione dell'attribuzione della patente di servizio per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale, stabilendo il rilascio dei titoli abilitativi per la conduzione o il diporto di mezzi e strumenti di controllo del territorio previsti da leggi, regolamenti o decreti attuativi, attraverso procedure equiparate a quelle delle altre Forze di polizia.

3.106

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino, Pirro](#)

Al comma 1, dopo lettera p), inserire la seguente lettera:

«p-bis) previsione dell'uniformità sul territorio nazionale della foggia delle uniformi e delle livree dei mezzi di servizio del personale della Polizia Locale, ferma restando la possibilità di personalizzazioni secondarie da parte degli enti locali su elementi distintivi non essenziali, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;».

3.107

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) previsione di dispositivi individuali di protezione e difesa, divise, gradi e livree dei veicoli uniformi su tutto il territorio nazionale, in accordo con la Conferenza delle regioni.

3.108

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) disciplina delle modalità di utilizzo gratuito ed esentasse, per fini istituzionali, dei sistemi informativi e di telecomunicazione anche radiomobile e di trasmissione dati della Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

3.109

[Valente, Parrini, Meloni, Giorgis](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) esenzione degli enti locali, per lo svolgimento delle attività delle Polizie locali, dal pagamento del canone di concessione o del contributo per l'uso delle frequenze radio, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Art. 4

4.1

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «formazione e aggiornamento professionale» con le seguenti: «formazione iniziale obbligatoria, aggiornamento professionale permanente e formazione specialistica obbligatoria per l'accesso ai diversi ruoli della polizia locale».

4.2

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino, Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale» inserire le seguenti: «mediante la promozione di strutture formative anche a carattere interregionale, nonché alla disciplina dell'addestramento continuo e dell'aggiornamento professionale, obbligatorio e periodico;».

4.3

[Valente, Giorgis, Parrini, Meloni](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: incluso l'accesso gratuito, per fini istituzionali, al Sistema di indagine interforze (SDI) per gli appartenenti alla polizia locale dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

4.0.1

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino, Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale)

1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.

2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo di polizia locale, tra coloro che sono iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che hanno i seguenti requisiti minimi:

- a) diploma di laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;
- b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nel settore della vigilanza.

3. L'idoneità di cui al comma 2 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:

- a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che sono inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali;
- b) i dirigenti della polizia locale.

5. L'iscrizione in un elenco pubblico regionale dei comandanti dei corpi di polizia locale abilita l'iscritto a partecipare a concorsi o selezioni per l'incarico di comandante anche nelle altre regioni che prevedono gli stessi requisiti per l'iscrizione nel rispettivo elenco.

«Art. 4-ter.

(Cabina di regia regionale per la sicurezza urbana)

1. È istituita presso ogni regione la cabina di regia regionale per la sicurezza urbana. Essa è convocata con cadenza almeno semestrale dal presidente della giunta regionale e comunque su richiesta del prefetto del capoluogo della regione e del comandante regionale del corpo di polizia locale.

2. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta dal prefetto del capoluogo della regione, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali e della città metropolitana, se istituita, della polizia locale.

3. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da tre membri designati dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo della regione scelti anche all'interno dei corpi provinciali delle Forze dell'ordine e da quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione e tre dagli enti locali. Il comitato tecnico paritetico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.».

4.0.2

[Gaudiano](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Istituzione del Consiglio Nazionale della polizia locale)

1. È istituito il Consiglio Nazionale della Polizia Locale, di seguito denominato «Consiglio», quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei sindaci e dei consiglieri metropolitani, dei presidenti delle province e dei consiglieri provinciali, dei sindaci e dei consiglieri comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Consiglio è composto da comandanti dei corpi di polizia locale e da responsabili dei servizi di polizia locale operanti nel territorio nazionale e la composizione del Comitato Direttivo è rimandata all'emanazione di un specifico regolamento di attuazione.

3. Il Comitato direttivo formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, della disciplina delle uniformi, dei gradi e delle livree dei veicoli uguali su tutto il territorio nazionale, sugli strumenti di autodifesa e sulle politiche per la sicurezza pubblica.

4. I pareri tecnici emessi dal Comitato direttivo e le deliberazioni del Consiglio, sono richiesti obbligatoriamente dai soggetti e dagli organi di cui al comma 1.

5. Gli stessi pareri, ove concernano materie pertinenti all'organizzazione dei servizi per la sicurezza pubblica, allo stato giuridico nonché all'impiego del personale in mansioni o in operazioni di particolare rilevanza, hanno valore vincolante nei confronti delle amministrazioni competenti.".

4.0.3

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Adeguamento in materia previdenziale e infortunistica della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia dello Stato. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, istituisce una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'incremento, in misura pari allo 0,1 per cento, del limite minimo dell'aliquota dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

Art. 5

5.1

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5

(Regolamenti del servizio di polizia locale)

1. I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse, tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio.

«Art. 5-bis.

(Regolamenti di polizia urbana)

1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali per la sicurezza, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di polizia urbana sono finalizzati a prevenire e a contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti:

a) per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone;

b) per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità, del degrado e dell'emergenza igienico-sanitaria.»

5.2

Cataldi, Gaudiano, Maiorino

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: "I comuni, le province e le città metropolitane definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto delle competenze legislative regionali, tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio e nel rispetto dei seguenti criteri generali.".

5.3

Parrini, Meloni, Giorgis, Valente

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: alla revisione della fino alla fine dell'alinea con le seguenti: a determinare il contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, e a disciplinare le forme di coordinamento e di informazione tra i diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:.

5.4

[Giorgis, Parrini, Valente, Meloni](#)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «regolamenti» inserire le seguenti: «comunali, metropolitani e provinciali».

5.5

[De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Alla lettera a), dopo le parole: «dispositivi di videosorveglianza indossabili» aggiungere le seguenti: «nonché uniformi, gradi, segni distintivi e livree dei veicoli conformi a standard omogenei definiti d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni».

5.6

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ", nonché dispositivi collegati con una sala operativa".

5.7

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le attività delegate dall'autorità giudiziaria».

5.8

[Gaudiano, Cataldi, Maiorino](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lett. b) sostituire il numero 2) con il seguente: "2) missioni per finalità di collegamento, di rappresentanza, di ausilio ad altri corpi di polizia locale, di soccorso in caso di calamità e disastri, previa intesa tra i comandi interessati e con comunicazione al Prefetto competente per il territorio in cui sono esercitate le funzioni esterne";

b) sopprimere la lettera c).

5.9

[Mazzella, Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «2-bis) interventi di potenziamento temporaneo dei corpi di polizia locale dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche mediante comandi e distacchi di personale proveniente da altri enti locali, su richiesta della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo, previa intesa tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente;».

5.10

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «corpi di polizia locale» inserire le seguenti: «, prevedendo per l'accesso dall'esterno un limite di età non superiore ad anni 40 e, per tutti i candidati, il superamento di prove di efficienza fisica definite con decreto ministeriale, data la natura dell'attività lavorativa e delle funzioni da svolgere».

5.11

[Parrini, Giorgis, Meloni, Valente](#)

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: per il reclutamento del personale dei Corpi di polizia locale inserire le seguenti: , incluso un limite di età massimo data la natura dell'attività lavorativa e delle funzioni da svolgere,.

5.12

[Parrini, Giorgis, Valente, Meloni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano alla determinazione della dotazione organica complessiva del corpo o del servizio di polizia locale, nonché delle singole qualifiche del relativo personale, secondo standard minimi omogenei definiti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e parametrati al numero degli abitanti, all'estensione e alla morfologia del territorio, alla densità abitativa, ai flussi turistici e stagionali, all'incidentalità stradale, alla presenza di infrastrutture strategiche, alle caratteristiche socio-economiche delle comunità locali e alle esigenze di presidio del territorio;

d-bis) prevedere, per gli enti locali che non raggiungano i predetti standard minimi, misure finalizzate al progressivo rafforzamento degli organici della polizia locale e alla copertura dei fabbisogni definiti nei piani integrati di

attività e organizzazione degli enti, anche mediante discipline assunzionali specifiche rispetto ai limiti previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, della sostenibilità pluriennale della spesa di personale e delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.»

5.13

Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e della morfologia del territorio inserire le seguenti: , dei tassi di incidenza degli illeciti più significativi per la sicurezza locale,.

5.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «nel rispetto dei parametri stabiliti dalle regioni» inserire le seguenti: «garantendo comunque un rapporto minimo tra operatori di polizia locale e popolazione residente, differenziato in relazione all'estensione territoriale, alla morfologia del territorio, ai flussi turistici e alle caratteristiche socio-economiche dell'ente».

5.15

Gaudio, Cataldi, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) previsione del superamento, per i Corpi di Polizia Locale, dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, con particolare riferimento al turn-over e alla capacità assunzionale, tenuto conto dell'età media del personale in servizio, della grave carenza di organico su tutto il territorio nazionale, del rapporto tra residenti e numero degli operatori, nonché dei parametri di sicurezza urbana e stradale, consentendo agli enti locali di procedere a nuove assunzioni anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale, previa verifica della sostenibilità finanziaria da parte dell'ente medesimo;

d-ter) previsione del diritto al libero utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea (locali, regionali e metropolitani) da parte del personale in servizio della Polizia Locale, anche al di fuori dell'orario di lavoro, per finalità connesse al raggiungimento del luogo di servizio, al rientro domiciliare o a esigenze operative, secondo modalità definite con apposito accordo tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le regioni e gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

5.16

Mazzella, Cataldi, Gaudio, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

"d-bis) prevedere che nei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata della gestione straordinaria e per i cinque anni successivi alla sua conclusione, la determinazione della dotazione organica del corpo di polizia locale e le relative assunzioni a tempo indeterminato possano essere effettuate nei limiti delle risorse disponibili e in deroga ai limiti e alle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente."

5.0.1

Cataldi, Gaudio, Maiorino, Pirro

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza)

1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza, nei seguenti ambiti di intervento:

a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;

c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre

attività;

d) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;

e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni del territorio per lo sviluppo di politiche e interventi locali per la sicurezza, compreso il controllo di vicinato, nonché per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.

3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

a) cooperazione per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

c) attività di sensibilizzazione ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato negli ambiti e campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui al presente articolo procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

6. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui al presente articolo adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.

«Art. 5-ter.

(Cabina di regia regionale per la sicurezza urbana)

1. È istituita presso ogni regione la cabina di regia regionale per la sicurezza urbana. Essa è convocata con cadenza almeno semestrale dal presidente della giunta regionale e comunque su richiesta del prefetto del capoluogo della regione e del comandante regionale del Corpo di polizia locale.

2. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composta dal prefetto del capoluogo della regione, dal comandante regionale e dai comandanti provinciali e della città metropolitana, se istituita, della polizia locale.

3. La cabina di regia regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da tre membri designati dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo del comune capoluogo della regione scelti anche all'interno dei corpi provinciali delle Forze dell'ordine e da quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione e tre dagli enti locali. Il comitato tecnico paritetico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.».

5.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni Polizia Locale)

1. Per il potenziamento del personale della Polizia Locale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.0.3

[Giorgis, Parrini, Meloni, Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni Polizia Locale)

1. Per il potenziamento del personale della Polizia Locale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.".

5.0.4

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni Polizia Locale)

1. Per il potenziamento del personale della Polizia Locale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2026-2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.».

5.0.5

[Mazzella](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(Fondo nazionale per il rafforzamento della polizia locale)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per il rafforzamento della polizia locale, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato al finanziamento di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale, della formazione iniziale e continua e delle dotazioni strumentali e di tutela dell'incolumità del personale, ivi compresi i dispositivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. Una quota non inferiore al 15 per cento del Fondo è riservata ai comuni i cui organi risultino sciolti, ovvero siano stati sciolti nei dieci anni precedenti, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il riparto del Fondo è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente, del rapporto tra personale di polizia locale in servizio e popolazione, dei flussi turistici e di pendolarismo e degli indici di presenza della criminalità organizzata.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

5.0.6

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. La spesa per le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. La spesa per il personale di vigilanza dei comuni assunto esclusivamente per esigenze stagionali ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rileva ai fini del limite alla spesa per il personale a tempo determinato di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per il potenziamento del personale delle polizie municipali per le attività di sicurezza urbana e stradale".».

5.0.7

[Parrini, Meloni, Giorgis, Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Potenziamento dei servizi di Polizia locale)

Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della Polizia Locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.".

5.0.8

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dei servizi di Polizia locale)

Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della Polizia Locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.».

5.0.9

[Patton, Durnwalder, Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dei servizi di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della Polizia Locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.».

5.0.10

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dei Servizi di Polizia locale per i Comuni con grandi flussi turistici e città d'arte)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il potenziamento del personale delle polizie municipali per le attività di sicurezza urbana e stradale».

5.0.11

[Cataldi, Gaudiano, Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ausiliari del traffico e della sosta)

1. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipende operativamente dal comando della polizia locale territorialmente competente.

2. Il personale di cui all'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada immediatamente adiacenti alle medesime aree. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 12-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per aree oggetto di concessione si intendono anche le aree di circolazione limitrofe a quelle destinate al parcheggio.».

5.0.12

[Lorefice](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per il rinnovo del porto d'armi degli agenti della polizia locale)

1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento. Agli oneri del presente articolo si provvede, nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.13

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione dal pagamento della tassa di circolazione per i veicoli in dotazione alla Polizia locale)

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) i veicoli in dotazione della Polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.14

[Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Transito del personale della Polizia di Stato presso il Corpo di polizia locale)

1. Il transito del personale appartenente alla polizia di Stato nel Corpo di polizia locale è autorizzato, sulla base di una richiesta di mobilità volontaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Art. 6

6.1

[Valente](#), [Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

6.3

[Gaudiano](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.4

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del fondo è adeguata progressivamente sulla base del monitoraggio degli oneri effettivamente sostenuti per l'attuazione della presente legge, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore.».